

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 17/06/2009 n. 88/2009  
d.lgs 163/06 Articoli 120 - Codici 120.1

Posto che il collaudo non è un atto negoziale, ma un atto di accertamento e verifica della regolarità dell'opera realizzata in quanto conforme alle regole dell'arte e della tecnica, eseguita nel rispetto delle prescrizioni del contratto e del Capitolato d'appalto, nonché al progetto, alla normativa tecnica che vi si ricollega, esso non può, per sua natura essere nullo, ma dalle operazioni di verifica effettuate e dal giudizio espresso dalla Commissione si può dissentire avanzando tuttavia pretese che possono assumere la forma delle riserve. Allo stesso tempo laddove la Direzione lavori abbia in contraddittorio con l'impresa elencato una serie di manchevolezze ed imperfezioni nell'esecuzione dei lavori in precipue schede di contestazione, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 192 DPR 554/99, di stabilire se la descrizione contenuta nelle singole schede sia sufficiente per la valutazione della circostanza o se si renda necessaria una sua constatazione diretta. Si osserva inoltre che l'approvazione dell'atto di collaudo da parte della Committente è un atto esterno che essa accetta o rifiuta le operazioni, le valutazioni e le conclusioni della Commissione; essa pertanto non può incidere sulla legittimità del collaudo, che resta tale anche se l'approvazione sia viziata.